

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2888

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASCANI, MANZI, CARÈ, TONI RICCIARDI, PANDOLFO, GHIO,
MALAVASI, LAI, PORTA, SIMIANI, SERRACCHIANI, GIRELLI, CASU,
GRIBAUDO**

Disposizioni concernenti la disciplina dell'attività di creatore di
contenuti digitali

Presentata il 21 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si colloca nel contesto della profonda trasformazione dell'economia digitale e del sistema mediatico, determinata dall'affermazione dell'attività dei creatori di contenuti digitali come componente strutturale dell'industria culturale, audiovisiva e creativa del Paese. Negli ultimi anni, l'economia legata alla creazione di contenuti digitali (*content economy*) ha superato la dimensione individuale e spontanea, configurandosi come un settore produttivo. Dati recenti, tra cui quelli contenuti nella ricerca « L'alfabetizzazione digitale si fa impresa: l'economia dei *digital content creators* », realizzata dalla società InfoCamere Spa con l'Università di Padova e presentata al festival DIGITALmeet 2025, mostrano come la nozione di creatore di contenuti

digitali (*digital content creator*) superi quella di soggetto che pubblica video sulle piattaforme digitali, quali YouTube (*youtuber*) o TikTok (*tiktoker*). Si tratta infatti di imprenditori a tutti gli effetti che progettano contenuti, costruiscono reti di interessi (*community*), gestiscono strategie digitali e operano a cavallo tra la creatività, la tecnologia e la comunicazione commerciale. Le imprese operanti in tale settore si distinguono tra quelle interamente centrate sulla creazione di contenuti digitali, cosiddette « imprese core », e quelle ibride, attive anche in settori tradizionali. Il numero delle imprese di creazione di contenuti digitali in Italia è passato da meno di 9.000 nel 2015 a oltre 25.000 nel 2024, con una crescita del 185 per cento. La diffusione territoriale è uniforme, con poli tradizionali come Mi-

lano e distretti creativi nelle regioni turistiche e culturali. Il valore della produzione è quasi raddoppiato in dieci anni, passando da 11,2 a 21,6 miliardi di euro, con le imprese *core* a 16,8 miliardi e le imprese ibride a 4,7 miliardi. Il settore ha avuto uno sviluppo recente, con oltre l'80 per cento delle imprese nate negli ultimi dieci anni; si tratta di microimprese e piccole imprese altamente specializzate e resilienti. Il lavoro è qualificato, i costi sono superiori alla media, ma la produttività in crescita e la sopravvivenza di tali imprese supera quella delle *start-up* tradizionali. Le imprese di creazione di contenuti digitali operano su un modello basato sui dati (*data-driven*), trasformando l'attenzione degli utenti e la reputazione in valore economico e culturale. Nonostante la rilevanza economica e sociale, il settore si sviluppa ancora senza un quadro normativo organico. L'attuale disciplina deriva da interventi frammentati di autorità amministrative ed enti non legislativi, generando incertezza giuridica, disomogeneità applicative e difficoltà operative, soprattutto per le realtà più piccole, accentuando le asimmetrie di potere nei confronti delle piattaforme digitali. La presente proposta di legge intende colmare questo vuoto con un intervento quadro, ispirato ai principi costituzionali della tutela del lavoro, del pluralismo dell'informazione e della libertà di espressione. In particolare, si introduce una disciplina organica e flessibile del settore volta non solo a regolarne il funzionamento ma anche a promuoverne lo sviluppo. In tale prospettiva, sono esplicitati gli obiettivi di crescita del settore italiano della creazione di contenuti digitali, di rafforzamento della competitività internazionale dei creatori di contenuti digitali e di accompagnamento dei processi di professionalizzazione di tale settore economico. Viene introdotta una definizione di creatore di contenuti digitali, formulata in termini ampi e inclusivi, al fine di comprendere sia le attività di produzione e diffusione di contenuti sia le attività a finalità promozionale, in coerenza con l'evoluzione del mercato. Essa è inoltre coordinata con la normativa vigente in materia di diritto d'autore, con particolare riferimento all'articolo 27 della legge 27 dicembre

2023, n. 206, e tiene conto altresì delle innovazioni tecnologiche, prevedendo la possibilità di comprendere figure emergenti legate all'impiego dell'intelligenza artificiale, nel rispetto della legge 23 settembre 2025, n. 132. Si valorizza il ruolo delle agenzie e delle associazioni di settore quali soggetti di supporto, di rappresentanza e di semplificazione operativa, anche nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, favorendo una maggiore strutturazione del comparto. Sono introdotti strumenti di autoregolamentazione su base volontaria e di certificazione, fondati su percorsi formativi, codici di condotta e meccanismi di verifica, con finalità reputazionali e di promozione della qualità e della trasparenza dei contenuti. Particolare attenzione è dedicata ai rapporti tra i creatori di contenuti digitali e le piattaforme digitali, attraverso la previsione di obblighi di trasparenza e di chiarezza contrattuale, in coordinamento con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze delle autorità nazionali competenti. È, inoltre, istituito il Registro dei creatori di contenuti digitali, con iscrizione su base volontaria, avente finalità conoscitive e di trasparenza, coordinato con gli strumenti già esistenti in modo da evitare duplicazioni e favorire l'integrazione con i sistemi di tutela del diritto d'autore, anche in connessione con i meccanismi di certificazione. Si promuove, altresì, la stipula di accordi collettivi di settore finalizzati al miglioramento delle condizioni contrattuali e alla diffusione di buone pratiche nonché l'introduzione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Infine, si prevede l'introduzione di misure di incentivazione e di premialità volte a sostenere la crescita qualificata del settore, con particolare riferimento alla formazione, all'innovazione tecnologica, allo sviluppo dei contenuti e al rafforzamento delle imprese creative. Nel complesso, la presente proposta di legge è finalizzata a riconoscere e ad accompagnare un settore strategico per l'economia digitale italiana, promuovendo un equilibrio tra la libertà creativa, la tutela del lavoro, la trasparenza del mercato e l'innovazione tecnologica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni concernenti la disciplina dell'attività di creatore di contenuti digitali, al fine di:

a) riconoscere e valorizzare il lavoro creativo digitale quale componente dell'economia culturale e digitale del Paese;

b) garantire condizioni di trasparenza, equità e tutela nei rapporti di lavoro e di mercato, riducendo le asimmetrie di potere tra i creatori di contenuti digitali, le piattaforme digitali e i committenti, nonché promuovendo la crescita del settore economico della creazione di contenuti digitali in Italia, sostenendo la competitività internazionale dei creatori di contenuti digitali e accompagnando la professionalizzazione del settore medesimo;

c) favorire lo sviluppo sostenibile e responsabile del settore della creazione di contenuti digitali, nel rispetto della libertà di espressione e del pluralismo informativo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per « creatore di contenuti digitali » si intende il soggetto che, in forma individuale o organizzata, svolge in modo professionale l'attività di ideazione, di produzione, di elaborazione e di diffusione di contenuti digitali attraverso le piattaforme sociali digitali nella rete *internet*, esercitando la responsabilità editoriale sui contenuti pubblicati e traendone un beneficio economico diretto o indiretto, compresi gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 anche i soggetti la cui attività è prevalentemente finalizzata alla promozione commerciale di beni o servizi attraverso la propria notorietà o capacità di orientare le scelte del pubblico.

3. Il creatore di contenuti digitali è qualificato secondo la natura del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro autonomo.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori sottocategorie professionali, in considerazione dell'evoluzione del mercato e delle modalità di svolgimento dell'attività, ivi compresi i creatori di contenuti digitali generati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale o i creatori di contenuti digitali integralmente gestiti mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto della legge 23 settembre 2025, n. 132, nonché i criteri e le modalità per la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Art. 3.

(Ruolo delle agenzie e delle associazioni di settore)

1. Le agenzie che promuovono l'attività dei creatori di contenuti digitali e le associazioni di settore rappresentative dei creatori di contenuti digitali svolgono funzioni di supporto alla professionalizzazione, alla rappresentanza e alla tutela dei soggetti operanti nel settore di cui alla presente legge.

2. Le agenzie e le associazioni di cui al comma 1 possono:

a) promuovere percorsi di formazione e di aggiornamento professionale;

b) favorire l'adozione di codici etici e comportamentali;

c) svolgere funzioni di interlocuzione con le piattaforme digitali e i committenti;

d) contribuire alla semplificazione degli adempimenti di natura contrattuale, fiscale e previdenziale, fornendo attività di supporto operativo e svolgendo un ruolo di interlocuzione con le amministrazioni pubbliche competenti. Le associazioni di settore, in particolare, possono raccogliere le segnalazioni provenienti dalle agenzie e promuovere l'adozione degli strumenti di cui all'articolo 4.

3. L'adesione a un'agenzia o a un'associazione di cui al comma 1 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività professionale di creatore di contenuti digitali.

Art. 4.

(Sistema di autoregolamentazione su base volontaria e di certificazione)

1. Al fine di promuovere comportamenti responsabili e la qualità dell'informazione, è istituito un sistema di autoregolamentazione, con adesione su base volontaria, fondato su:

a) percorsi formativi certificati in materia di etica, di trasparenza pubblicitaria, di tutela dei minori e di correttezza nella divulgazione dei contenuti;

b) l'adozione di codici di autoregolamentazione della condotta condivisi;

c) meccanismi di monitoraggio e di aggiornamento professionale continuo.

2. Ai soggetti che completano i percorsi formativi di cui al comma 1 è rilasciata una certificazione o attestazione di conformità, utilizzabile a fini reputazionali.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rilascio della certificazione di conformità, i requisiti dei soggetti certificatori, i principi fondamentali dei codici di autoregolamentazione della condotta e le procedure di controllo e verifica del mantenimento dei livelli di conformità.

Art. 5.

(Obblighi di trasparenza delle piattaforme digitali)

1. Le piattaforme digitali che ospitano o remunerano contenuti prodotti da creatori di contenuti digitali, in conformità alla normativa dell'Unione europea, ivi compresi il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, e nel rispetto degli obblighi ivi previsti, garantiscono:

a) condizioni contrattuali chiare, accessibili e comprensibili;

b) trasparenza sui criteri principali di remunerazione, di distribuzione e di visibilità dei contenuti;

c) procedure di reclamo accessibili ed effettive, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del citato regolamento (UE) 2022/2065.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alla normativa vigente dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di servizi digitali.

Art. 6.

(Registro dei creatori di contenuti digitali)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Registro dei creatori di contenuti digitali, con finalità conoscitive, statistiche e di trasparenza.

2. L'iscrizione al Registro di cui al comma 1 è volontaria, non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività di creatore di contenuti digitali e non comporta obblighi ulteriori rispetto alla normativa vigente.

3. Il Registro può essere integrato da strumenti digitali innovativi, anche basati su tecnologie di tracciabilità, finalizzati alla tutela del diritto d'autore e alla valorizzazione del lavoro creativo.

4. Il Registro di cui al comma 1 è coordinato, interoperabile e integrato con gli strumenti di registrazione già previsti dall'AGCOM e con il repertorio delle opere dei creatori digitali di cui all'articolo 27 della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

5. L'iscrizione al Registro può essere subordinata all'adesione al sistema di autoregolamentazione di cui all'articolo 4, conferendo al Registro medesimo le funzioni di certificazione ivi previste.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, sentita l'AGCOM, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di attivazione, di organizzazione e di gestione del Registro di cui al comma 1, le procedure di iscrizione, i dati da acquisire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le modalità di integrazione con i sistemi già esistenti e il ruolo delle agenzie e delle associazioni di settore nella promozione dell'iscrizione.

Art. 7.

(Accordi collettivi di settore)

1. Le associazioni rappresentative dei creatori di contenuti digitali, delle agenzie di cui all'articolo 3 e dei committenti possono stipulare accordi collettivi di settore volti a:

a) disciplinare le condizioni contrattuali minime;

b) promuovere le buone pratiche in materia di trasparenza e di tutela del lavoro;

c) introdurre meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Art. 8.

(Fondo per la qualificazione e lo sviluppo del settore della creazione di contenuti digitali)

1. Al fine di favorire la crescita qualificata del settore, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo per la qualificazione e lo sviluppo del settore della creazione di conte-

nuti digitali, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che:

a) aderiscono ai sistemi di autoregolamentazione riconosciuti ai sensi della presente legge;

b) realizzano programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale;

c) adottano modelli organizzativi e procedure interne finalizzati a garantire trasparenza, responsabilità e tracciabilità delle attività;

d) investono in innovazione tecnologica e nello sviluppo di contenuti e servizi innovativi.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nella forma di contributi a fondo perduto ovvero di crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, nonché le modalità di monitoraggio e controllo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

